

nei giusti limiti della preservazione delle Banche, che si salvano più facilmente anche dalle più gravi crisi. In Inghilterra le eccitazioni a sottoscrivere ai prestiti di Stato alla maniera teutonica paiono strane e non sarebbero accolte, nè tollerate.

Il segreto dell'organizzazione. — E. Rignano, « Corriere della Sera », 28 novembre 1916.

Il segreto dell'organizzazione dei tedeschi consiste in ciò che essi applicano anche alla organizzazione il metodo accumulativo; che viene seguito nella scienza e della tecnica propriamente detta, le quali fanno tesoro di tutte anche le più minime scoperte che vengono fatte via via. L'organizzazione di una qualsiasi azienda è un fatto così complesso, il cui esito dipende dalla coordinazione di tanti elementi, che nella stessa guisa di una macchina complicatissima è impossibile possa venire ideata da una sola persona. Quindi, come v'è tutta una letteratura tecnologica che porta a conoscenza del meccanico quanto si è già scoperto e perfezionato in fatto di tale o tal'altro meccanismo, così dovrebbe esserci, in tutti i paesi, così come v'è in Germania, tutta una letteratura apposta che portasse a conoscenza dell'industriale i vari procedimenti già escogitati e saggiati e perfezionati; ossia dare alla propria industria l'organizzazione migliore.

Riparazione nazionale ai danni della guerra. — « Idea Nazionale », 29 novembre 1916.

La Camera francese ha esaurito la discussione del grande progetto di leggi sui danni di guerra approvandolo ad unanimità.

Anche l'Italia non può assistere indifferente alla distruzione di parte delle sue energie economiche e sociali senza sentire il bisogno di ripristinarle.

Assicuratore contro i danni non può essere perciò che lo Stato: assicuratore, ben inteso, non tanto della incolumità e della ricchezza del tale o del tal altro individuo, ma della incolumità e della ricchezza di una parte della Nazione riguardata come giustamente essenziale al suo tutto; e nelle contingenze della nostra odierna politica, di quelle parti della Nazione che ricongiunte a lei col preciso intento di accrescere la vitalità economica e politica d'Italia non potrebbero languire fra le macerie e lo spopolamento senza compromettere pericolosamente la realizzazione delle prime finalità economiche, politiche e morali della guerra nazionale.

L'onere per le finanze dello Stato non sarà lieve. Comunque, si tratta di una quota assai piccola rispetto alla spesa complessiva della guerra; e l'aggravio che i nostri bilanci potrebbero per questa causa incontrare non reggerebbe in nessun caso al paragone con l'enormità delle spese alle quali sotto questo titolo dovrà sobbarcarsi la Repubblica francese in forza della legge recentemente approvata.

Già lo Stato italiano è entrato in tale ordine di idee ammettendo i danni subiti per fatti di guerra illeciti (bombardamenti aerei, siluramenti di navi commerciali) all'indennizzo sopra il ricavato dalla vendita delle navi nemiche confiscate e sopra un altro fondo speciale.

La legge francese ammette al risarcimento ogni danno causato ai beni mobili e immobili per fatto della guerra e che sia accertato, materiale e diretto; ogni danno lecito o illecito cagionato, sia dalle truppe nazionali o alleate, sia dalle truppe nemiche, comprese imposte o contribuzioni di guerra, ammen- de e requisizioni.

L'elenco è completo, e un nostro programma di ricostituzione potrebbe prescindere anche da talune specie di danni, purchè mirasse alla coordinazione armonica di tutti questi risarcimenti verso il riacquisto di una elevata tonicità funzionale degli organi più crudelmente offesi dalle ostilità.

I profitti della guerra. — « Messaggero », 30 novembre 1916.

Non si può tollerare che la guerra divenga base di grandi ricchezze private, ma nello stesso tempo si deve aver cura di non colpire le fonti stesse della ricchezza nazionale. Lo Stato deve saper incitare ogni energia privata onde tutte le forze produttrici compiano tutto lo sforzo di cui sono capaci. E nello stesso tempo deve saper disciplinare il tributo che ha diritto di prelevare sui profitti in modo che esso

divenga un nuovo efficace stimolo; il che si realizza con lo stabilire un diverso regime per il profitto inerte destinato al consumo e quello attivo che si trasforma in nuove fonti di ricchezza.

Per il profitto rimasto inerte ogni tassazione sarà giustificata. Per quello attivo invece la tassazione deve accompagnare il profitto nel suo nuovo investimento dividendone le ale. E mentre lo Stato, in definitiva, verrebbe coll'aumentato gettito annuale delle imposte ad accrescere il tributo realizzato, l'economia nazionale conseguirebbe tutto lo sviluppo del quale è capace.

LEGISLAZIONE DI GUERRA

I nuovi provvedimenti tributari (1)

Allegato L.

Privativa della carte da giuoco.

Art. 1. — La vendita delle carte da giuoco per il consumo nell'interno del Regno è riservata allo Stato.

L'esercizio della vendita è affidato al Ministero delle Finanze, direzione generale delle privative.

Art. 2. — I fabbricanti di carte da giuoco non potranno vendere i loro prodotti che allo Stato, tranne il caso che li vendano per esportazione all'estero.

I prezzi ai quali le fabbriche dovranno cedere allo Stato le carte da giuoco di loro produzione saranno stabiliti anno per anno dal Ministro delle Finanze.

In caso di contestazione da parte dei fabbricanti nell'accettazione dei prezzi, questi saranno stabiliti da una commissione di arbitri alla cui costituzione sarà provveduto dal Ministro delle Finanze, di concerto con quello per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro.

La determinazione dei prezzi sarà sempre fatta con riferimento al costo di fabbricazione dei prodotti ottenuti coi mezzi industriali più perfezionati. Il Ministro delle Finanze potrà fissare le regole alle quali, per la risoluzione delle contestazioni sottoposte al suo giudizio, la predetta commissione dovrà attenersi nel valutare elementi del costo di produzione che non siano assolutamente indipendenti dalla volontà del fabbricante e specialmente spese generali, mano d'opera ed utili industriali.

Le deliberazioni della commissione sono inappellabili.

Art. 3. — Dalla data del presente decreto l'importazione dall'estero delle carte da giuoco è riservata allo Stato.

Art. 4. — E' in facoltà del Ministro delle Finanze di determinare i tipi di carte da giuoco da destinare alla vendita per il consumo nell'interno del Regno e di stabilire speciali caratteristiche esterne degli involucri entro i quali le carte da giuoco devono essere fornite dalle fabbriche.

La quantità di carte da giuoco occorrente per soddisfare i bisogni del consumo interno sarà di regola provveduta ripartendone l'acquisto fra le diverse fabbriche nelle stesse proporzioni secondo le quali ciascuna di esse ha contribuito nell'approvvigionamento del consumo nel triennio 1911-13.

L'Amministrazione è libera di distribuire per la vendita i prodotti delle singole fabbriche ove meglio creda.

Art. 5. — Il Ministro delle Finanze determinerà gli speciali contrassegni da applicarsi per ciascun mazzo di carte da giuoco per la vendita nell'interno del Regno.

Art. 6. — La vendita al pubblico delle carte da giuoco sarà affidata esclusivamente ai rivenditori di generi di privativa. Ad essi verrà corrisposto l'aggio nella misura da stabilirsi dal Ministro delle Finanze.

I prezzi di vendita delle carte da giuoco saranno stabiliti dal Ministro delle Finanze.

Art. 7. — La vendita delle carte da giuoco per la esportazione all'estero rimane libera con le cautele che saranno fissate dal Ministro delle Finanze per regolarne il deposito, l'uscita dalle fabbriche e il trasporto ai confini.

Art. 8. — Dalla data del presente decreto al giorno in cui verrà assunta dall'Amministrazione delle privative la vendita delle carte da giuoco l'Amministrazione

(1) Vedi *Economista* nn. 2220 e 2221.